

IN BREVE n. 011-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

NUOVA BORDATA CONTRO I RISCATTI di Marco Perelli Ercolini

E' piombata sulle teste degli ospedalieri una risposta dell'Inpdap, relativa a pensioni e riscatti, che non era molto auspicabile. L'interpretazione fornita dalla cassa dei dirigenti pubblici al sindacato maggioritario dei dipendenti ospedalieri Anaao Assomed infatti penalizza il sacrificio contributivo -ormai piuttosto cospicuo- dei pubblici dipendenti, medici inclusi, assunti dopo il 1° gennaio 1996 per i riscatti riferiti ad anni di laurea e di specialità anteriori a quella data. In base all'articolo 24 comma 11 della legge "Salva Italia", il riscatto di questi periodi non sarebbe riconosciuto ai fini di una pensione anticipata al compimento dei 63 anni e quindi non varrebbe ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva.

QUANTO SI DESUME DALLA LETTERA INPDAP

- Per il decreto Salva Italia la flessibilità in uscita consente per il contributivo puro il pensionamento di vecchiaia a 63 anni (indicizzati con gli aumenti in relazione alle speranze di vita) anziché a 66 anni.
- Ma i periodi di studio lavoro o militare per assunti dal 1996 nel sistema contributivo puro non sono conteggiati per il pensionamento di vecchiaia anticipato.
- Se questi assunti riscattano o ricongiungono periodi anteriori al '96 si passa dal calcolo contributivo puro della pensione al calcolo misto.
- Questo passaggio comporterebbe la perdita della vecchiaia anticipata.
- In termini pratici per qualcuno a fronte di 10 anni di contribuzione in più la pensione può allontanarsi fino a 3 anni sia pur con importi significativamente più elevati.

Ancora una volta, dopo il precedente (disinnescato) della manovra d'estate 2011 -diretto pure al riscatto del periodo di leva, contemplato tra l'altro in questa interpretazione Inpdap- si vuole cancellare il riconoscimento dei diritti che si maturano con riscatto di laurea o di specialità sia ai fini di una maggior pensione sia ai fini del riconoscimento dell'anzianità contributiva. Con il riscatto -va ricordato- è stato stipulato un contratto con l'ente previdenziale nel quale, a fronte del pagamento della riserva matematica, sono riconosciuti determinati periodi sia ai fini di una maggior pensione sia ai fini dell'anzianità contributiva. Solo un'esplicita previsione di legge potrebbe escludere il diritto; ma in senso per l'appunto restrittivo viene finora e fino a prova contraria interpretata la legge.

La legge 335 del 1995 (riforma Dini delle pensioni) all'articolo 1 comma 7 aveva previsto per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo l'esclusione del riconoscimento dell'anzianità derivante da riscatto di periodi di studio. Tale previsione tuttavia era poi rientrata con la legge 247 del 2007, che ha dichiarato che i suddetti periodi sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Pare molto strana l'interpretazione data dall'Inpdap -ente previdenziale della dirigenza pubblica che lo stesso decreto Salvaitalia ha peraltro conglobato con l'Inps in una "Super-Inps"- con la quale si vorrebbero cancellare diritti già acquisiti dagli iscritti a prezzo di grossi sacrifici economici.

Verosimilmente, l'interpretazione dovrebbe al massimo essere tale da fare sì che **i suddetti periodi riscattati per i quali si chiede il riconoscimento di un montante contributivo non rientrino nel requisito dei 20 anni di anzianità contributiva effettiva ma ad essi siano aggiuntivi**. Peraltro, riguardo all'attributo di "effettivo" riferito all'anzianità contributiva da anni si parla molto e si conclude poco. L'Inpdap al punto 5 della nota operativa 56 del 2010 aveva precisato che con servizio effettivo si intendono tutti i servizi- compresi i periodi ricongiunti e riscattati -correlati ad attività lavorativa.

Pertanto, a nostro avviso, i 20 anni di contribuzione effettiva dovrebbero far maturare di per sé il diritto alla pensione anticipata al compimento dei 63 anni, mentre eventuali ulteriori riscatti non dovrebbero inficiare tale diritto ma al contrario dovrebbero produrre un quantum di pensione migliore.

Un piccolo particolare al punto 9 della circolare INPS n.38/2012 si legge che *"per contribuzione effettiva deve intendersi solo la contribuzione sia obbligatoria che volontaria che da riscatto effettivamente versata e accreditata con esclusione di quella figurativa"*.

Ora la patata bollente è ai sindacati.

DALLA CASSAZIONE

Casse privatizzate - Le riforme vincolate al pro rata

La Cassa dei ragionieri è stata condannata a integrare la pensione di un professionista in quanto nella liquidazione della pensione non era stato tenuto conto del principio del pro rata: le Casse dei professionisti debbono applicare nell'ambito delle riforme strutturali il principio del pro rata, in applicazione del quale va riconosciuto agli iscritti il trattamento maturato in relazione agli anni di contribuzione accumulati; le riforme possono incidere solo per il futuro (legge 335/1995 e finanziaria 2007 comma 763).

Corte di Cassazione sezione VI civile - sentenza numero 3828 del 10 marzo 2012

763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, **avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni**. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Certificati di malattia - attenzione alle "attestazioni anamnestiche"

Rischia la sospensione dall'esercizio professionale il medico di famiglia che giustifica la mancata presenza in servizio del lavoratore senza averlo visitato. Infatti la certificazione deve attestare le patologie riscontrate e non le attestazioni fatte dal paziente, per non venire meno all'articolo 24 del

codice deontologico: *“Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza. Alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti”*.

Corte di Cassazione sezione III civile - sentenza numero 3705 del 9 marzo 2012

ENPAM e EVASORI CONTRIBUTIVI

Dal controllo di 430 società di capitale e 30 società di persone in quattro regioni (Lazio, Campania, Toscana e Lombardia) gli ispettori del Nucleo di vigilanza ispettiva dell'ente di previdenza dei medici e odontoiatri sono emerse grosse irregolarità contributive per mancato versamento del contributo del 2% su una parte del fatturato (circa 200 milioni), pari a una evasione contributiva di circa 4 milioni di euro a danno dei medici e dei dentisti che collaborano alla attività d'impresa.

Inoltre nell'anno 2011 per controlli interni, ravvedimenti volontari e riscontri per incroci dei dati con l'Anagrafe tributaria sono stati emessi dalla Fondazione ENPAM provvedimenti di regolarizzazione per oltre 11mila medici e dentisti liberi professionisti per un totale di circa 35 milioni di euro, posti poi in riscossione.

RIFLESSIONI

Previdenza complementare - ma dove i soldi?

Ogni giorno si leggono solo nuove spremiture con tasse locali e fisco....soldi in meno al menage familiare. Come, dunque, un lavoratore potrà trovare quei 200 o 300 euro mensili per potersi costruire un nebuloso futuro previdenziale, tanto sbandierato ma molto poco basato su dati certi e attualizzati in uscita tra 20 o 30 anni?

ASTENSIONE ANTICIPATA DI MATERNITA'

Dal 1 aprile 2012 cambiano le competenze per il riconoscimento dell'interdizione anticipata delle lavoratrici in gravidanza: rimangono all'Ispettorato del lavoro le competenze per i rischi legati all'attività svolta, passano alle ASL le interdizioni legate a motivi di salute.

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 numero 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Articolo 15

Misure di semplificazione in relazione alla astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1 aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.”;

b) al comma 3, le parole: “è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro” sono sostituite dalle

seguenti: “è disposta dall’azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,”;

c) al comma 4, le parole: “può essere disposta, dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro” sono sostituite dalle seguenti:

“è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro”. Al medesimo comma la parola: “constati” è sostituita dalla seguente: “emerge”;

d) al comma 5, le parole: “dei servizi ispettivi” sono soppresse.

Articolo 17 del D.Lgs. 151/2001 modificato dall’articolo 15 del DL 5/2012

Estensione del divieto

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1. Il divieto è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sane occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi e pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del ministero del lavoro, competente per territorio.

2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.”;

3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall’azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell’accertamento del medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.

4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l’esistenza delle condizioni che danno luogo alla astensione medesima

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.

Articolo 16 del D.Lgs. 151/2001

Divieto di adibire le donne al lavoro

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20.

Articolo 7 del D.Lgs. 151/2001

Lavori vietati

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53 art 12, comma 3)

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente capo, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.

Articolo 12 del D.Lgs. 151/2001

Conseguenze delle valutazioni

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

2. Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall’articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.

CASSE PRIVATIZZATE e EQUILIBRIO A 50 ANNI

Articolo di Franco Abruzzo:

Il passaggio obbligatorio al contributivo pro rata e il contributo di solidarietà dell'1% richiesto ai professionisti pensionati scatteranno con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012 se l'equilibrio a 50 anni non sarà garantito.

La ministra Elsa Fornero segna un punto all'attivo con l'approvazione del dl 216/2011 (cd "Milleproroghe") convertito ieri dal Senato. L'articolo 29 (comma 16/nonies), modificando l'articolo 24 (comma 24) del dl 201/2011, sposta dal 30 giugno al 30 settembre l'adozione da parte delle Casse privatizzate delle *"misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento"*.

Le 20 Casse di previdenza privatizzate dovranno ora dimostrare che hanno una "resistenza" e una prospettiva di vita di 50 anni, combinando entrate ed uscite nonché rendite del patrimonio, inizialmente escluse. Gli esperti sostengono che solo medici e notai rientrano nei nuovi parametri. Per quanto riguarda l'ente dei giornalisti, la ministra il 20 dicembre ha affermato nella sede della Fnsi: *"La Cassa dei giornalisti, come le altre, ha problemi di sostenibilità"*.

La ministra Fornero vuole un passaggio complessivo al sistema di calcolo contributivo delle pensioni, scelta che alcuni enti potrebbero dover fare per garantire l'equilibrio di lungo periodo. Agli enti previdenziali privati viene, infatti, richiesto con legge (dl 201/2011, art. 24 comma 24) un equilibrio tra entrate e uscite di 50 e non più di 30 anni. Le entrate saranno composte dai versamenti contributivi degli iscritti e dalle rendite del patrimonio, inizialmente escluse. Resta però fuori gioco il patrimonio nel suo complesso (e su questo punto è polemica durissima). In caso di saldo negativo, gli enti che entro il 30 settembre 2012 (inizialmente, come riferito, la scadenza era prevista al 30 giugno) non si saranno riformati per rispettare il nuovo parametro di sostenibilità dovranno passare al calcolo contributivo con pro-rata e agli iscritti che risultano già in pensione sarà richiesto un contributo di solidarietà dell'1% per il 2012 e il 2013.

La Camera aveva accolto il 20 gennaio un emendamento (che oggi è il comma 16/nonies dell'art. 29 del dl 216/2011 - cd. Milleproroghe) di Giuseppe Francesco Marinello (Pdl) che posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2012 la scadenza entro cui le Casse di previdenza professionali possono mettersi in regola con i saldi previdenziali e bilanci tecnici in equilibrio su 50 anni. «Il Governo – in quell'occasione sottolineò Andrea Camporese, presidente dell'Adepp – ha detto anche di voler rivedere con decreto i criteri per la tenuta dei bilanci e su questo diamo la nostra piena disponibilità a cooperare».

Con la manovra approvata il 15 luglio e ratificata l'8 novembre 2011 dai Ministri vigilanti (Economia e Lavoro), l'Inpgi, tenendo conto dell'intero patrimonio, ha la capacità di pagare le pensioni per 50 anni e fino al 2059, come emerge dalla relazione attuariale del prof Marco Micocci, che pubblichiamo qui sotto. Solo il periodo 2030-2034 mostra una lievissima inversione di segno della dinamica con un'erosione dello 0,20% annuo nel quinquennio considerato. E' la cosiddetta "gobba". Con gli effetti della manovra il patrimonio dell'Istituto continuerà ad essere crescente e, nei prossimi 50 anni, non saranno intaccate le riserve accantonate.

INPGI - Valutazioni attuariali della riforma del 2011 (prof. Marco Micocci)

Roma, 13 luglio 2011. Dallo studio attuariale del prof. Marco Micocci sulle prospettive dell'Inpgi nel periodo 2009-2059 emerge quanto segue: "Come si evince dalle tabelle in base alle basi tecniche adottate nelle valutazioni, il Fondo mantiene l'obiettivo di pagare le pensioni per tutto il periodo di simulazione (2009-2059). Con la riferimento agli indicatori cardine di solvibilità prospettica di Inpgi val la pena di evidenziare:

- il Patrimonio dell'istituto è sostanzialmente sempre crescente (anche se ovviamente in modi diversi) sia nella simulazione a patrimonio di mercato che nella simulazione a patrimonio storico; questa dinamica è ovviamente il presidio più rilevante che iscritti possono vantare ed è ottenuto già con le ipotesi "ministeriali" di rendimento.
 - l'Indice di Garanzia rimane stabilmente a livelli "solidi" che testimoniano l'incisività della Riforma 2011; il valore minimo (corrispondente al momento demografico "peggiore" della gestione) dell'indice nel caso di simulazione a patrimonio di mercato è pari a 0,88; nel caso di simulazione a patrimonio storico a 0,64. In entrambi i casi al momento del minimo dell'Indice di Garanzia ci si trova comunque in uno scenario di patrimonio crescente.
 - l'indice di Garanzia chiude il periodo di simulazione oltre il livello di 2 nello scenario a patrimonio di mercato e oltre 1,7 nel caso di patrimonio storico.
 - considerando la sola gestione IVS l'Indice di Garanzia si attesta a valori lievemente migliori di quelli sopra citati.
- Per comprendere appieno la portata della Riforma 2011, sono analizzate le principali differenze tra il Bilancio Tecnico ante e post riforma.

Le dinamiche degli indicatori descritti, del saldo tecnico (contributi - prestazioni) e del saldo corrente (contributi + rendimenti - spese - prestazioni) mostrano che l'incremento delle aliquote di contribuzione, la variazione dell'età di vecchiaia delle donne e la graduale sostituzione dei "vecchi" iscritti con i "nuovi" giornalisti attivi riporta l'Istituto in una situazione virtuosa nel medio - lungo periodo.

In particolare, i giornalisti entrati in INPGI dal 24.7.1998 in avanti sono contraddistinti da un favorevole rapporto tra contributi versati e prestazioni; in termini tecnici l'aliquota di equilibrio del loro trattamento è inferiore all'aliquota di contribuzione che effettivamente versano. Pertanto via via che le nuove generazioni entrano nel fondo apportano nuovi contributi che in parte sanano anche le dinamiche non altrettanto virtuose ereditate dalle generazioni precedenti.

Quanto evidenziato in precedenza con riferimento al patrimonio di mercato è riflesso anche nei risultati del Bilancio Tecnico Sintetico che mostrano un rilevante avanzo tecnico derivante proprio dalla dinamica di lungo periodo della gestione.

NOTA - Il solo periodo 2030-2034 mostra una lievissima inversione di segno della dinamica con un'erosione dello 0,20% annuo nel quinquennio considerato.

LA NUOVA NORMATIVA.

1. DI 216/2011 (cd. Milleproroghe) convertito in legge dal Senato nella seduta del 23/2/2012. Articolo 29 (Proroghe di termini in materia fiscale)

comma 16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all'alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

2. DI 201/2011.

Articolo 24 (comma 24)

In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

TRA RIFORMA PENSIONI e PENSIONAMENTI STRANE INCONGRUENZE

Mentre il riformatore innalza l'età pensionabile e l'età massima lavorativa, nel pubblico impiego continua la rottamazione: dopo 40 anni di contribuzione: via, in pensione.

Salta pure il trattenimento in servizio oltre il 65esimo anno fino alla maturazione dell'anzianità massima contributiva col tetto a 70 anni di età. Resta invece la possibilità per il dipendente di proseguire il servizio sino alla maturazione dell'anzianità minima contributiva (20 anni). Rimane ancora la possibilità di rimanere in servizio a richiesta per un massimo di un biennio però a discrezione dell'amministrazione.

Il riformatore vorrebbe nei secoli tutti al lavoro o meglio alla contribuzione previdenziale, gli amministratori via tutti e presto: meno personale più risparmi e il personale neoassunto costa meno.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: **febbraio 2012**

Aggiornato il 13 marzo 2012

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	104,8
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+3,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+5,6

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - FEBBRAIO 2012

Il coefficiente per rivalutare le quote di TFR accantonate al 31 dicembre 2011, relativamente al mese di febbraio, è pari allo **0,826923%**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 13/03/2012 per il mese di febbraio 2012

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
2010 %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5	137,1 1,3	137,6 1,7	137,9 1,5	137,5 1,6	137,8 1,7	137,9 1,7	138,4 1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011 %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7	102,9 2,7	103,2 2,8	103,2 3,0	103,6 3,2	103,7 +3,2	104,0 +3,2
2012 %	104,4 3,2	104,8 3,3										

da Tax & Lex

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

CIRCOLARI INPS

Ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai fini previdenziali, per i liberi professionisti

L'INPS, con la circolare n. 34 del 12 marzo 2012, fornisce le istruzioni circa la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai fini previdenziali, per i liberi professionisti, ai sensi della legge 45/1990.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 34 del 12.03.2012 (documento 057)

Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

L'INPS, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, fornisce le istruzioni per l'applicazione della normativa in materia di trattamenti pensionistici riferita alla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 35 del 14.03.2012 (documento 058)

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP

L'INPS, con la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, fornisce le indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 37 del 14.03.2012 (documento 059)

Le tabelle aggiornate, per l'anno 2012, con la perequazione automatica del 2,7 delle pensioni

L'INPS, con la circolare n. 38 del 14 marzo 2012, comunica le tabelle aggiornate e definitive, per l'anno 2012, con la perequazione automatica del 2,7 delle pensioni.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 38 del 14.03.2012 (documento 060)
INPS Allegato circolare n. 38 (documento 061)

AGENZIA ENTRATE - STRANIERI ESCLUSI DAI LIMITI AL PAGAMENTO IN CONTANTI

Pagamenti in contante anche sopra i mille euro per i trasferimenti di denaro effettuati da cittadini stranieri. La deroga, prevista dal nuovo decreto fiscale, interessa cessioni di beni e prestazioni di servizi legate al turismo effettuate da commercianti al minuto e assimilati, agenzie di viaggio e turismo nei confronti di persone fisiche che non hanno cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi della Unione europea, e che sono residenti al di fuori del territorio dello Stato.

Le condizioni - Gli operatori interessati devono inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, e rispettare i seguenti adempimenti:

- all’atto dell’operazione, acquisire fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente e un’autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano né di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che è residente al di fuori del territorio dello Stato
- nel primo giorno ferialo successivo all’operazione, versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del documento di identità del cliente, della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

La fase transitoria - Gli adempimenti devono ovviamente essere rispettati anche dagli operatori che effettuano operazioni tra il 2 marzo e la pubblicazione del modello di comunicazione (che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia). Una volta disponibile il modello, gli operatori avranno 15 giorni di tempo per inviare (ex post) la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO PERCEPITO DALL’ACQUIRENTE DI ENERGIA FOTOVOLTAICA

Domanda

Il contributo in conto scambio percepito dall’utente lavoratore autonomo da un’azienda fornitrice a seguito dell’acquisto dell’energia fotovoltaica è rilevante ai fini Iva?

Risponde A.Giordano

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/2009, gli utenti percettori del contributo in conto scambio da parte dell’impresa fornitrice di energia fotovoltaica (che corrisponde all’utente il contributo allo scopo di rimborsarlo del costo per l’acquisto dell’energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere nei limiti dell’energia autoprodotta) sono soggetti a specifici adempimenti fiscali (vedi circolare n.46/2007 punto 9.2.1).

In caso di utente lavoratore autonomo, il contributo in conto scambio costituisce un corrispettivo rilevante ai fini dell’Iva. Pertanto, essendo tale corrispettivo relativo allo svolgimento di un’attività diversa da quella professionale esercitata, l’utente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, del Dpr n. 633/1972, e fatturare all’impresa fornitrice l’importo percepito.


REVERSIBILITA’ e DECURTAZIONI PENSIONI INPS-INPDAP

In seguito al nuovo minimo INPS derivante dall’indice di rivalutazione Istat 2011 fissato al 2,7% e pari a 481 euro mensili sono stati resi ufficiali i nuovi limiti dei redditi del coniuge superstite cumulabili con la pensione di reversibilità secondo la legge Dini 335/1995 art.1 comma 41.

E precisamente:

- nessuna decurtazione della pensione di reversibilità e cioè 60% del de cuius se i redditi del coniuge superstite (lavoro proprio, pensione propria, fabbricati - seconde case, altri redditi personali) non superano i 18.758 euro annui;
- riduzione del 25% se i redditi del coniuge superstite superano i 18.758 euro ma sono inferiori a 25.012 euro annui;

- riduzione del 40% se i redditi del coniuge superstite superano i 25.012 euro ma sono inferiori a 31.265 euro annui;
- riduzione del 50% se i redditi del coniuge superstite superano i 31.265 euro annui.



I NUOVI TEMPI DEI PAGAMENTI PER TFR NELLA P.A.

In relazione alla nuova normativa delle pensioni variano anche i tempi di erogazione dell'Ips e Tfr a partire dal 2012 del pubblico dipendente per le pensioni anticipate (in particolare quelle con 40 anni di contribuzione e età anagrafica inferiore al limite dell'età pensionabile):

- inabilità o decesso del lavoratore liquidazione entro 105 giorni
- raggiungimento limiti di età o raggiungimento limiti età massima contributiva (40 anni) al 31 dicembre 2011 pagamento non prima di 6 mesi e non oltre i 270 giorni
- dimissioni con diritto a pensione o senza diritto a pensione prima dell'età pensionabile pagamento non prima dei 24 mesi e non oltre i 27 mesi.

Se vengono superati i limiti massimi matura il diritto al pagamento degli interessi.

Riteniamo opportuno riportare quanto in IN BREVE 40/2011

TFR AI DIPENDENTI PUBBLICI VIENE RITARDATO

Il premio di servizio (Tfs) è una prestazione di natura assicurativa previdenziale su base mutualistica nell'ambito della solidarietà del settore: infatti, viene erogata da un apposito ente e non dal datore di lavoro, all'accantonamento concorre anche l'iscritto, è regolato da un'apposita normativa. Al contrario il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una retribuzione differita, pagata interamente dal datore di lavoro. Questa indennità era sorta e trovava il suo scopo per una dignitosa sopravvivenza economica dell'iscritto e dei suoi famigliari, quando alla cessazione dall'attività lavorativa tra ultimo stipendio e primo rateo di pensione potevano passare diversi mesi e talvolta qualche anno.

Dal 1 gennaio 2011 tutti i dipendenti che non siano già col tfr (assunti dal 2001) sono passati nelle modalità di calcolo, non nella natura della prestazione (per cui continuano a versare una contribuzione: per i lavoratori in regime di IPS - indennità premio di servizio ex INADEL, il contributo di finanziamento è corrispondente al 6,10% della retribuzione contributiva utile, così ripartita: 3,60% a carico dell'ente e 2,50 a carico del dipendente) per la prestazione, al Tfr in pro rata.

Il pagamento della prestazione cessando l'attività lavorativa è prevista entro tre mesi e mezzo (105 giorni) dalla cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio, per inabilità o decesso; negli altri casi il termine dei tre mesi e mezzo decorreva dopo sei mesi dalla cessazione dal servizio.

Ora per la manovra Tremonti dell'estate 2011 il pagamento slitta di sei mesi per le cessazioni per limiti di età, mentre nelle pensioni di anzianità decorre dopo ora dopo due anni.

Ci sono inoltre alcune interpretazioni secondo le quali potrebbe essere applicata la rateazione annuale prevista secondo scaglioni di importo: sino a 90.000 in unico importo, in due importi annuali se supera i 90.000 euro ma è inferiore a 150.000, in tre importi annuali se supera i 150.000 euro.

L'intera erogazione verrebbe così posticipata di 5 anni....ma fino a che punto sarebbe legittimo questo ulteriore slittamento?

La manovra Tremonti DL.78/2010 convertito in legge 122/2010 all'articolo 12 comma 7 prevedeva la rateizzazione dell'indennità premio di servizio del pubblico dipendente in rapporto alla cifra da corrispondere. Viene un dubbio e cioè sino a che punto può incidere un provvedimento su una prestazione, pagata anche dal lavoratore, che viene connotata di natura assicurativa previdenziale su base mutualistica?

IMPORTO	PAGAMENTO
sino a 90.000 euro	unica soluzione
da 90.001 euro sino a 150.000 euro	due rate annuali: 1° rata 90.000 euro - 2° rata importo residuo
da 150.001 in su	tre rate annuali: 1° rata 90.000 euro - 2° rata 60.000 euro - 3° rata importo residuo

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO ex art.3 legge 140/1997 decorso i termini spetta il pagamento anche degli interessi
limiti d'età, decesso, limiti di servizio	105 giorni dalla cessazione
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	270 giorni dalla cessazione